



**Proposte di modifica dello schema di decreto legislativo recante  
modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui  
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

**(AG 374)**

**8 giugno 2022**

In merito alla richiesta di contributi per l'elaborazione del decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Confartigianato propone l'inserimento di alcune modifiche relative a:

- la definizione normativa dello stato di crisi (art. 2);
- la disciplina delle misure premiali (art. 25-*bis*);
- le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-*novies*).

Nell'ultima parte del presente documento si riportano, infine, le osservazioni di Confartigianato sulla formazione degli imprenditori in merito alla procedura di composizione negoziata della crisi, aspetto questo suggerito dal Consiglio di Stato nel parere n. 832 del 13 maggio 2022.

## **Art. 2. Definizioni**

Ai fini del presente codice si intende per:

a) crisi: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi ~~dodici~~ **ventiquattro** mesi.

*(omissis)*

**Motivazione:** *pur valutando positivamente l'eliminazione del precedente riferimento allo "squilibrio economico-finanziario", si ritiene che l'introduzione di un periodo temporale di soli dodici mesi sia inadeguato per misurare lo stato di salute delle imprese.*

*Si propone, pertanto, di prolungare questo arco temporale almeno fino a ventiquattro mesi.*

## **Art. 25-*bis*. Misure premiali**

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all' articolo 12, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all' articolo 12, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di ~~settantadue~~ **centoventi** rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

**Motivazione:** *si valuta positivamente la previsione di misure premiali riconosciute in favore degli imprenditori che faranno ricorso al nuovo istituto della composizione negoziata. In particolare, con riferimento al beneficio della rateizzazione, si ritiene che debba essere valutata l'opportunità di consentire un più ampio numero di rate fino ad un massimo di 120 rate lasciando, comunque, all'esperto di valutare, caso per caso, in relazione alla situazione dell'impresa assistita, il numero massimo di rate in cui suddividere il debito.*

#### **Art. 25-novies. (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)**

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore **all'importo di 35.000 euro**:

~~— 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;~~

~~— 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;~~

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro ~~5.000~~ **35.000**;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di ~~euro 5.000~~ **euro 35.000**;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

**Motivazione:** *restano confermati i presidi di allerta esterna ma si ritiene opportuno innalzare le soglie dell'esposizione debitoria nei confronti dei creditori qualificati, che appaiono di importo molto limitato e che non necessariamente sono indice di una situazione che merita l'attivazione della composizione negoziata della crisi. Si propone, pertanto, in linea con l'osservazione contenuta nel parere favorevole espresso dalla Commissione Giustizia del Senato sull'atto del Governo 374, di aumentare le soglie a € 35.000,00 per tutti i creditori pubblici qualificati.*

### **Formazione degli imprenditori**

In merito alla proposta del Consiglio di Stato, articolata nel paragrafo VI del parere n. 832 del 13 maggio 2022 e relativa alla formazione degli imprenditori sulla composizione negoziata della crisi, Confartigianato precisa di essersi già attivata per la diffusione, presso le imprese associate, delle informazioni relative alle opportunità derivanti dalla nuova procedura di emersione della crisi di impresa.

Si ritiene, inoltre, che per rafforzare l'acquisizione di tali informazioni, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese, sarebbe opportuno prevedere specifici momenti di illustrazione dei nuovi strumenti, su base volontaria e preferibilmente *on line*, organizzati dalle associazioni di categoria.

Queste ultime, infatti, attraverso il rapporto diretto con i propri associati possono facilitare il raggiungimento di un'ampia platea di imprese appartenenti ai diversi settori economici.

Un impulso alla realizzazione di tale risultato potrebbe venire anche dalla collaborazione tra le Associazioni imprenditoriali, il Sistema camerale, le Università e lo stesso Ministero della Giustizia, che potrebbe autorevolmente fornire i necessari chiarimenti sulla nuova disciplina.

Infine, per Confartigianato, la previsione di una tale modalità di informazione rivolta alle imprese non dovrebbe essere contenuta in una norma di rango primario interna al Codice della crisi, che irrigidirebbe eccessivamente il sistema, ma andrebbe piuttosto richiamata all'interno di circolari esplicative del Ministero che, da un lato, individuino il modello di informazione sopra delineato e, dall'altro, lascino all'autonomia organizzativa dei soggetti coinvolti come realizzarlo, anche su base territoriale.